

TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^a lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. _____ ad esito dell'udienza per trattazione scritta ex art. 83, co.7, lett. h) del d.l. n.18/2020 conv. in legge n.27/2020 del 16 luglio 2020, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 353 del RGAC dell'anno 2019, vertente tra:

rappr.ta e difesa dall'Avv. Dalila Loiacono- ricorrente

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 – convenuto non citato chiamato in causa iussu iudicis contumace

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappr.ta e difesa dall'Avv. _____ – convenuta

BANCA DI SASSARI S.p.a., con sede in Sassari, Viale Mancini n.2 – terzo pignorato, contumace

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione/competenza sui titoli di cui in parte motiva (in espositiva in grassetto);
- b) dichiara l'inefficacia del pignoramento impugnato quanto ai crediti Inps portati dai titoli nn. **097 2006 0004100234 000, 097 2006 0152622446 000, 097 2007 0097492635 000, 097 2008 0005471845 000, 097 2008 0217977956 000, 097 2008 0243405671 000, 097 2008 0278818455 000, 097 2009 0078645440 000, 097 2009 0121987682 000, 097 2009 0198630404 000, 097 2009 0263323628 000, 097 2010 0002607310 000, 097 2010 0134349284 000, 097 2010 0185862085 000, 097 2010 0272413145 000, 097 2011 0003771207 000, 097 2011 0071595602 000**, siccome già accertati inefficaci per sopravvenuta prescrizione estintiva;
- c) respinge l'opposizione nel resto;
- d) compensa le spese.

**OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
 SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso telematico pervenuto il 1/1/2019 _____ conveniva qui in giudizio l'INPS, la AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, e la BANCA DI SASSARI S.p.a., proponendo opposizione in reazione ad atto di pignoramento di crediti presso terzi n. **0978420180002320001**, notificatole il 18/10/2018, in relazione ai crediti portati dai seguenti titoli:



,

Il motivo sub g) appare infondato. L'art. 7 della legge n.212/2000 si riferisce ai "provvedimenti amministrativi" (tributari) espressivi di una decisione autoritativa dell'amministrazione e non al pignoramento, che è atto esecutivo di esercizio del potere dovere del Concessionario di mettere in esecuzione in titoli esecutivi a lui affidati, e come tale non abbisogna di alcuna motivazione. Lo stesso vale per l'art. 3 della legge n.241/90.

Il pignoramento previsto dall'art. 72 bis del DPR.602/73 costituisce d'altronde espressione del potere di procedere ad esecuzione forzata proprio di chiunque sia portatore di un titolo esecutivo, e non è dunque un potere autoritativo in senso pubblicistico, come appare dimostrato dal fatto che la disposizione rimanda, per la sua disciplina, all'art. 543 c.p.c. (che non prevede né motivazione né l'indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere), con la sola differenza che il Concessionario ordina al terzo direttamente il pagamento.

Rituale la notifica del pignoramento, i motivi di opposizione sub f) e m) e o) (in quanto riferiti al pignoramento) risultano inammissibili, posto che, trattandosi di preteso vizio formale dell'atto, e quindi di motivo di opposizione agli atti esecutivi, esso andava fatto valere nel termine di 20 giorni dalla notifica previsto dall'art. 617 c.p.c., ciò che non è avvenuto, essendo stato il pignoramento notificato il 18/10/2018, e l'opposizione proposta il 1/1/2019.

Essi appaiono peraltro infondati, posto che:

- la disciplina del pignoramento ex art. 72 bis non contempla l'indicazione della causale dei crediti. Esso rimanda all'art. 543 c.p.c. che richiede solo l'indicazione del credito, del titolo, e delle somme dovute. Il richiamo a Cass. 26519/2017 appare non pertinente posto che nella specie il pignoramento identifica le cartelle nel corpo dell'atto;
- il pignoramento non costituisce un nuovo autonomo atto impositivo rispetto ai titoli messi in esecuzione, sicchè l'invocazione di Cass. 22997/2010 appare non pertinente, a prescindere da quanto si è premesso in ordine alla consistenza di fatto delle questioni di calcolo nel processo previdenziale;
- la violazione dell'art. 50 del DPR n.602/73 non appare sussistere, essendo documentato che il pignoramento del 18/10/2018 è stato preceduto da intimazione di pagamento notificata il 18/5/2018.

Spese compensate per soccombenza reciproca.

Così deciso in Roma il 16 luglio 2020

IL GIUDICE



Per quanto attiene invece all'avviso di addebito indicato in espositiva sub 35), il giudicante rileva dagli atti del procedimento civile parallelo che esso è stato avviato a notifica con "raccomandata diretta" ex art.26, co.1, DPR n.602/73 c.m. dall'art. 12 del d.lgs n.46/99, e questa è esitata con procedura di compiuta giacenza.

Tale esito, ad avviso del giudicante, non è perfezionativo, perchè l'art. 12 del d.lgs n.46/99, nel riprodurre l'art. 26 del DPR n.502/73, prevede che "...la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma" e ciò ad avviso del giudicante esclude chiaramente che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altri legittimato ivi rinvenuto. In sostanza, la notifica segue le regole ordinarie in materia di perfezionamento delle comunicazioni ordinarie a mezzo posta con raccomandata con A/R, ma tale modalità semplificata rispetto alle regole poste dalla legge n.890/82 trova contemperamento nel fatto che la notifica è perfetta solo se la raccomandata è effettivamente consegnata al destinatario, o ad alcuna delle persone a ciò legittimate secondo il regolamento postale.

Tuttavia la procedura di compiuta giacenza dimostra che il plico è pervenuto all'indirizzo del destinatario mettendolo in condizione di ricevere l'atto, e quindi ha determinato ai sensi dell'art. 1335 c.c. una presunzione di conoscenza atta a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione alla data del rilasciato avviso al 29/11/2016. Trattasi peraltro della 3^a e 4^a rata del contributo fisso dovuto nella gestione commercianti per l'anno 2015, ancora ad oggi non prescritti, posto che la terza rata doveva essere pagata nel novembre 2015.

L'intimazione di pagamento notificata il 18/5/2018 ha consentito all'opponente di opporre il titolo in via recuperatoria nei successivi 20/40 giorni, in difetto di che questo si è consolidato e non è più contestabile (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007).

Il motivo sub e) appare infondato. Cass SU n. 10266/2018 ha condivisibilmente chiarito e Cass.30927/2018 confermato che i due formati Pades/pdf e Cades/p7m sono entrambi consentiti ed equivalenti.

L'art. 20, co.1 bis, del d.lgs n.82/2005 richiede particolari requisiti di forma solo perchè il documento informatico faccia fede privilegiata, ma stabilisce altresì che in tutti gli altri casi il suo valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità ed immodificabilità. Questo non significa, ad avviso del giudicante, che il documento non immodificabile non ha valore probatorio, ma che ne può essere messa in discussione l'integrità e l'eventuale manipolazione. Perché queste cose possano essere messe in discussione occorrono ad avviso del giudicante allegazioni e deduzioni specifiche, tanto più se si considera che il Concessionario non può avere alcun interesse a notificare un atto di pignoramento da lui stesso alterato (rispetto a che?) dopo averlo formato.

L'atto di pignoramento reca la firma a stampa del delegato alla riscossione secondo quanto prescritto dall'art. 72 bis, comma 1 bis, del DPR n. 602/73.



dichiarato, prima del pignoramento, i ruoli di cui alle cartelle indicate in espositiva ai nn. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 (tutte quelle previdenziali delle quali questo giudice può conoscere meno la n. 35) inefficaci, perché portatori di crediti comunque prescrittisi nel corso del procedimento di riscossione.

Il pignoramento risulta pertanto nullo nella parte in cui notificato in forza di tali titoli.

Non osta a tale declaratoria il fatto che l'opponente, ricevuta notifica del pignoramento il 18/10/2018, come risulta in atti, si sia opposto ad esso solo il 1/1/2019, posto che l'opposizione a pignoramento fondata sull'inesistenza o la caducazione del titolo esecutivo integra motivo di opposizione all'esecuzione, che come tale può essere fatto valere finché l'esecuzione non esaurita, cosa che non risulta avvenuta.

Neppure, ad avviso del giudicante, osta a tale declaratoria il fatto che l'opponente abbia fatto valere tale motivo direttamente dinanzi a questo giudice quale giudice del merito, anziché dinanzi al giudice dell'esecuzione già iniziata, come prescritto dall'art. 615, co.2, c.p.c..

Nell'opposizione all'esecuzione già iniziata in materia di previdenza obbligatoria la "competenza" del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionalmente limitato alla fase sommaria dei provvedimenti interdittali, ad esito dei quali la causa va rimessa al giudice del lavoro (art. 618 bis, co.2, c.p.c.; Cass. 5312/1997, 10121/2000, 11995/2002, 6882/2008, 3230/2010). ●ve peraltro, come nella specie, non si pongano questioni di competenza per valore o territorio, non trattasi di competenza esterna, ma di ripartizione degli affari nel medesimo ufficio giudiziario. In buona sostanza, ritiene il giudicante che l'art. 615, co. 2 c.p.c. prevede che l'opposizione all'esecuzione già iniziata va proposta al giudice dell'esecuzione perché solo questi può provvedere sulla sospensiva cui l'escusso ha normalmente interesse, e non pure perché non si possa proporre direttamente la causa di merito al giudice del lavoro competente. In ogni caso, non sembra che l'opposizione possa essere giudicata inammissibile per tal motivo, posto che l'adizione di giudice lato sensu "incompetente" non comporta mai tale conseguenza, ma la declaratoria di incompetenza con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice competente ex art. 50 c.p.c. (se si tratta di competenza "esterna"), ovvero la trasmissione degli atti in Presidenza per l'assegnazione alla sezione competente (se si tratta, come nella specie, di competenza "interna").

Nel caso in esame la rimessione in Presidenza appare inutile (oltre che tardiva secondo le ultime disposizioni interne), perché è stato documentato che la De Rocco, con ricorso iscritto il 3/1/2019, ha già presentato, prssochè coevamente al ricorso qui in esame, le stesse identiche domande dinanzi alla sezione civile delle esecuzioni di questo Tribunale, la quale, già il 3/1/2019, "inaudita altera parte", aveva sospeso l'esecuzione, e successivamente, il 16/6/2019, ha sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli soggetti nel merito all'esame di questo giudice, perché già annullati da questo Tribunale o perché non risultanti notificati, rimettendo poi la causa nel merito ai giudici rispettivamente competenti.



dall'art. 29 del d.lgs n.46/99 se si tratta di motivi di opposizione agli atti esecutivi; in difetto di che la contestabilità del titolo resta preclusa.

L'opponente non ha contestato la regolarità di tali notifiche, non facendone nemmeno menzione. Poiché peraltro esse sono state fatte a mezzo Pec, come la notifica del pignoramento impugnato, se ne riparerà nell'esame del motivo di impugnazione sub e).

In particolare risultano preclusi, in quanto riferiti ai titoli (i ruoli, di cui le cartelle sono riproduzione, e l'avviso di addebito), e cioè consistenti in vizi che potevano, e quindi dovevano essere fatti valere con l'opposizione ex art.24, i motivi indicati in espositiva sub h), i), j), k), l), m), n).

Tali motivi appaiono peraltro chiaramente infondati e/o non pertinenti, posto che:

- la riscossione tramite ruolo/cartella di crediti previdenziali non richiede alcun previo atto di accertamento (Cass. 4225/2018, 3269/200), tantomeno di quelli previsti per la riscossione dei tributi;
- il concessionario alla riscossione ha certo il potere di notificare le cartelle con le modalità prescritte dall'ordinamento;
- l'art.25, co.3 -ter del d.lgs n. 472/97 riguarda i tributi;
- la decadenza ex art. 25 DPR n.602/73 (termini per la notifica delle cartelle a partire dalla consegna dei ruoli) non s'applica alla materia previdenziale (Cass. 12631/2014, 22436/2015);
- l'art. 72 del d.lgs n.507/93 riguarda alcuni tributi comunali;
- l'importo della rata dei contributi Ivs fissi e degli accessori dei crediti di previdenza obbligatoria è determinato e determinabile in base a criteri fissi di legge, ossia, partendo dalla sorte, e data la scadenza pure stabilita dalla legge, è possibile determinarne l'ammontare in base ad una mera operazione matematica. Per la giurisdizione del lavoro, ispirata ad un canone di doverosa collaborazione alla rapida decisione, vale il principio per cui le contestazioni sul "quantum" debbono essere specifiche, essendo altrimenti inammissibili (Cass. 10116/2015, 4051/2011, 945/2006; Cass SU n. 761/2002). I precedenti di legittimità invocati riguardano la materia tributaria, ove la pretesa dell'Erario si basa su un atto impositivo autoritativo che per principio generale dev'essere come tale motivato, sì che può accadere, in alcuni casi, che esso risulti illegittimo per non consentire al contribuente di capire come si arrivasse al dato degli accessori. La misura degli interessi, nella giurisdizione ordinaria, è invece una mera questione di fatto, matematica e di calcolo: ove mai il conto fosse sbagliato, ed il contribuente deve mostrarlo lui, non deriverebbe alcun annullamento, ma si tratterebbe solo di rideterminare il dovuto nella misura esatta. In tal senso la S.C. ha già avuto modo di stabilire che se la pretesa è eccedente il dovuto, la cartella resta efficace per il minor dovuto effettivo (Cass. 27824/2009, 19502/2009).

Il motivo sub c) risulta fondato.

Risulta incontrovertito e documentato in atti che questo Tribunale, con sentenza n. 2932 del 12/4/2018, peraltro non risultante impugnata malgrado il decorso del cd. termine lungo, e quindi presumibilmente passata in giudicato, aveva già



- b) prescrizione estintiva;
- c) i titoli indicati in espositiva ai nn.2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 erano stati annullati con sentenza n. 2931/2018;
- d) i titoli nn.1, 3, 20 e 34 erano stati impugnati dinanzi al giudice tributario e pendeva giudizio;
- e) inesistenza del pignoramento in quanto notificato in allegato in formato pdf invece che p7m e privo della firma digitale del responsabile del procedimento di emissione e notificazione dello stesso;
- f) illegittimità del pignoramento in quanto non indicante la causale dei crediti;
- g) illegittimità del pignoramento perché privo delle indicazioni richieste dall'art. 7 della legge n.212/2000, con particolare riguardo all'organo/autorità al quale fosse possibile ricorrere e della motivazione;
- h) omessa previa notifica degli avvisi di accertamento;
- i) carenza di potere del soggetto notificante le cartelle e/o i verbali di accertamento in quanto non rivestente la qualità di pubblico ufficiale;
- j) violazione dell'art.25, co.3 -ter del d.lgs n. 472/97, richiedente che il Concessionario, prima di notificare la cartella, invii entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo un previo avviso di pagamento onde consentire al contribuente di fruire della riduzione delle sanzioni del 50%;
- k) decadenza ex art. 25 DPR n.602/73 c.m. dalla legge n.156/2005;
- l) violazione dell'art. 72 del d.lgs n.507/93;
- m) nullità del pignoramento perchè privo dell'indicazione della data di consegna del ruolo, omissione atta ad impedire al contribuente di verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati secondo l'art. 20 del DPR n. 602/73;
- n) illegittimità delle cartelle siccome non recanti gli elementi di calcolo necessari a chiarire la quantificazione della pretesa;
- o) violazione dell'art. 50 del DPR n. 602/73, per omessa previa comunicazione.

Resisteva la AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e/o infondato co responsabilità aggravata perché (in sintesi): l'impugnazione del pignoramento era inammissibile perché andava proposta al giudice dell'esecuzione ex art. 615, co.2, c.p.c.; tardiva ex art. 617 c.p.c.; il giudice adito non aveva giurisdizione/competenza, per tutti i crediti diversi da quelli previdenziali fatti valere per conto dell'Inps; litispendenza rispetto ai giudizi di cui al motivo di opposizione lett. c); le cartelle erano state a loro tempo regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge (art.24, co.5, d.lgs n.46/99 per i crediti previdenziali); dopo tali notifiche, era seguita la notifica di altre intimazioni, anch'esse non tempestivamente opposte; l'opposizione agli atti esecutivi andava proposta con citazione e non promiscuamente con l'opposizione all'esecuzione; il ricorso era contraddittorio nel dedurre la mancata notifica di cartelle già asseritamente impuginate; inammissibilità del ricorso ove il terzo avesse pagato; l'opponente aveva chiesto ed ottenuto nel 2014 una rateizzazione poi revocata, ciò che implicava acquiescenza; le cartelle erano state nelle more parte sgravate o ridotte;



- 18) cartella n. 097 2010 0185862085 000, asseritamente notificatale il 19/10/2010, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps dell'anno 2009 e relativi accessori;
- 19) cartella n. 097 2010 0272413145 000, asseritamente notificatale il 25/5/2011, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps dell'anno 2010 e relativi accessori;
- 20) cartella n. 097 2010 0368824225 000, asseritamente notificatale il 14/6/2011, avente ad oggetto tributi comunali (ICI);
- 21) cartella n. 097 2011 0003771207 000, asseritamente notificatale il 17/5/2011, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps dell'anno 2010 e relativi accessori;
- 22) cartella n. 097 2011 0071595602 000, asseritamente notificatale il 10/12/2011, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps dell'anno 2010 e relativi accessori;
- 23) cartella n. 097 2012 0013056024 000, asseritamente notificatale il 11/8/2012, avente ad oggetto tasse automobilistiche regionali;
- 24) cartella n. 097 2012 0079212580 000, asseritamente notificatale il 18/3/2013, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione codice polizia urbana;
- 25) cartella n. 097 2012 0182006288 000, asseritamente notificatale il 22/12/2012, avente ad oggetto tasse automobilistiche regionali;
- 26) cartella n. 097 2012 0215819371 000, asseritamente notificatale il 22/12/2012, avente ad oggetto contributi consorzio bonifica;
- 27) cartella n. 097 2013 0114610282 000, asseritamente notificatale il 23/9/2013, avente ad oggetto tributi;
- 28) cartella n. 097 2013 0139323218 000, asseritamente notificatale il 29/8/2015, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione codice polizia urbana;
- 29) cartella n. 097 2013 0331214259 000, asseritamente notificatale il 7/3/2015, avente ad oggetto tributi;
- 30) cartella n. 097 2014 0061972366 000, asseritamente notificatale il 7/3/2015, avente ad oggetto tassa rifiuti AMA;
- 31) cartella n. 097 2014 0267165142 000, asseritamente notificatale il 11/6/2015, avente ad oggetto tributi;
- 32) cartella n. 097 2014 0291550752 000, asseritamente notificatale il 14/5/2015, avente ad oggetto tributi comunali;
- 33) cartella n. 097 2017 0019632546 000, asseritamente notificatale il 21/3/2017, avente ad oggetto tributi;
- 34) cartella n. 097 2018 0049916864 000, asseritamente notificatale il 12/4/2018, avente ad oggetto tributi;
- 35) avviso di addebito n. 397 2016 0020718432 000, asseritamente notificatale il 29/12/2016, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps dell'anno 2015 e relativi accessori.

A fondamento del ricorso, volto a sentir dichiarare nullo il pignoramento e l'inefficacia dei titoli, deduceva (in sintesi):

- a) omessa notifica dei titoli;



- 1) cartella n. 097 2004 0134971686 000, asseritamente notificatale il 28/10/2005, avente ad oggetto tributi richiesti dal Comune di Roma
- 2) cartella n. 097 2006 0004100234 000, asseritamente notificatale il 12/8/2009, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps degli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 e relativi accessori;
- 3) cartella n. 097 2006 0152622446 000, asseritamente notificatale il 12/8/2009, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps degli anni 1999, 2000 e 2011 e relativi accessori; e canoni municipali occupazione suolo pubblico;
- 4) cartella n. 097 2007 0097492635 000, asseritamente notificatale il 12/8/2009, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps degli anni 2001, 2002, 20003, 2004 e 2003, e sul reddito per l'anno 2003, e relativi accessori;
- 5) cartella n. 097 2007 0257125822 000, asseritamente notificatale il 6/11/2007, avente ad oggetto tributi;
- 6) cartella n. 097 2007 0321718867 000, asseritamente notificatale il 8/1/2009, avente ad oggetto tributi e canoni municipali;
- 7) cartella n. 097 2008 0005471845 000, asseritamente notificatale il 27/5/2008, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps degli anni 2005 e 2006 e relativi accessori;
- 8) cartella n. 097 2008 0079479023 000, asseritamente notificatale il 1/7/2008, avente ad oggetto tributi;
- 9) cartella n. 097 2008 0217977956 000, asseritamente notificatale il 17/2/2009, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps degli anni 2006 e 2007 e relativi accessori; e canoni municipali;
- 10) cartella n. 097 2008 0243405671 000, asseritamente notificatale il 24/2/2009, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps dell'anno 2007 e relativi accessori;
- 11) cartella n. 097 2008 0278818455 000, asseritamente notificatale il 19/5/2009, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps degli anni 2007 e 2008 e relativi accessori; e canoni municipali;
- 12) cartella n. 097 2009 0078645440 000, asseritamente notificatale il 28/7/2009, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps dell'anno 2008 e relativi accessori; e tributi;
- 13) cartella n. 097 2009 0121987682 000, asseritamente notificatale il 8/9/2009, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps dell'anno 2008 e relativi accessori; e contributi di bonifica;
- 14) cartella n. 097 2009 0198630404 000, asseritamente notificatale il 24/11/2009, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps dell'anno 2008 e relativi accessori; e canoni municipali;
- 15) cartella n. 097 2009 0263323628 000, asseritamente notificatale il 9/3/2010, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps dell'anno 2009 e relativi accessori;
- 16) cartella n. 097 2010 0002607310 000, asseritamente notificatale il 18/5/2010, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps dell'anno 2009 e relativi accessori;
- 17) cartella n. 097 2010 0134349284 000, asseritamente notificatale il 26/10/2010, avente ad oggetto contributi fissi IVS Inps dell'anno 2009 e relativi accessori;

